

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  
ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE  
DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati a Lloyd's Insurance Company S.A. durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della polizza.

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Contraente**

La persona che stipula il contratto di assicurazione.

**Assicurato**

Il Contraente.

**Pubblica Amministrazione**

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

**Ente di Appartenenza**

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

**Assicuratori**

Lloyd's Insurance Company S.A.

**Sinistro**

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

**Danno**

Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

**Danni Materiali**

Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

**Perdite Patrimoniali**

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

**Responsabilità Amministrativa**

La responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato anche a seguito, a parziale deroga di quanto precisato all'Art 1900 C.C., di comportamento gravemente colposo.

**Responsabilità Amministrativa-Contabile**

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

**Indennizzo**

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Massimale**

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione.

**Durata del Contratto**

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

**Periodo di Assicurazione**

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

**Periodo di Efficacia**

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

**Scheda di Copertura**

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

**Art. 3 - Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

**Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

**Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

**Art. 8 - Cessazione del contratto**

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

**Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12 - Gestione del contratto**

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce all'Intermediario riportato in Polizza il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder Assigeco S.r.l. l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONBAILE  
DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.

L'Assicurazione è operante per i comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale presso qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.

**Art. 14 - Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi**

L'assicurazione di cui all'Art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**Art. 15 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale**

L'assicurazione di cui all'Art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

**Art. 16 - Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008**

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
Si precisa che la copertura è pienamente operante anche se l'Assicurato non ha seguito un idoneo corso, se tale corso non gli viene richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**Art. 17 - Danni per le attività di cui al GDPR 2016/679**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Assicurato. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione delle norme attinenti le modalità del trattamento ed ai requisiti dei dati, comportanti una Perdita Patrimoniale anche ai sensi dell'Art.2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C.

**Art. 18 - Perdite Patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate**

Premesso l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa

affidataria.

#### **Art. 19 - Massimale - Franchigia**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi. Restano fermi i limiti di Indennizzo stabiliti all'Art. 22 che segue.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di una franchigia.

#### **Art. 20 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'Art. 13.1;
  - b) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
  - c) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
  - d) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
  - e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs. 209/2005;
  - f) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
  - g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
  - h) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.;
  - i) responsabilità professionale medica;
- nonché per i Danni:
- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
  - k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

#### **Art. 21 - Assicurazione "claims made" - Retroattività**

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia a partire dalla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.

#### **Art. 22 - Garanzia postuma**

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresi, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi da ogni rapporto di servizio o mandato con la Pubblica Amministrazione per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7 e

resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

#### **Art. 23 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

#### **Art. 24 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

#### **Art. 25 - Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 22 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'Assicurato dagli incarichi istituzionali per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

#### **Art. 26 - Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 27 - Sinistri in serie**

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

#### **Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta a titolo di risarcimento superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 29 - Copertura a "secondo rischio"**

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 22, ultimo comma.



**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Cessazione del contratto
- Art. 21 - Assicurazione "claims made" - Retroattività
- Art. 22 - Garanzia postuma
- Art. 24 - Persone non considerate terzi
- Art. 25 - Cessazione dell'assicurazione
- Art. 29 - Copertura a "secondo rischio"

Data

L'Assicurato

---

---

**APPENDICE 1**  
**(OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER COLORO CHE ADERISCONO ALLA PRESENTE POLIZZA IN QUALITÀ DI TECNICO)**

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA  
ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI TECNICI**

Nel caso in cui l'Assicurato fosse un Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Art. 20 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

**Definizione di Tecnico**

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**Clausola addizionale**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge.

**Condizioni addizionali**

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- verifica e validazione dei progetti;
- le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- l'attività di Responsabile del Procedimento.

**Esclusioni addizionali**

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese dell'Assicurato o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

**APPENDICE 2  
(OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER COLORO CHE ADERISCONO ALLA PRESENTE POLIZZA IN QUALITÀ DI DIPENDENTE  
LEGALE)**

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA  
ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI LEGALI**

Nel caso in cui l'Assicurato fosse un Legale come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

**Definizione di Legale**

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

**Clausola aggiuntiva**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa-Contabile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni in qualità di Legale come definito.

# POLIZZA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA- CONTABILE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

Documento predisposto a cura di Assigeco S.r.l. con sede legale in Italia, Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08958920152, REA n° 1260172 C.C.I.A.A. Milano - Iscrizione al R.U.I. n° B000099506.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

### Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura nella forma CLAIMS MADE gli interessi dell'assicurato per la responsabilità amministrativa e per quella amministrativa-contabile, per comportamenti colposi durante la sua attività istituzionale in seguito a decisioni della Corte dei Conti.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ Le somme che l'assicurato dovrà pagare a titolo di capitale interessi e spese quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti;
- ✓ Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi;
- ✓ Perdita patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del personale
- ✓ Perdita patrimoniale per violazioni colpose della legge;
- ✓ Perdita patrimoniale per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate

L'Assuntore del rischio risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza identificato come massimale.



#### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le responsabilità che sono conseguenza diretta o indiretta di un atto o omissione dolosa dell'Assicurato;
- ✗ Multe, ammende o sanzioni;
- ✗ Energia nucleare o radiazioni;
- ✗ RC professionale Medico-Sanitaria;
- ✗ Inquinamento;
- ✗ Danni materiali;
- ✗ Guerra e terrorismo;
- ✗ Richieste di risarcimento ricevute prima dell'emissione del contratto assicurativo;



#### Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri derivanti da:

- ! L'importo indicato a franchigia se indicato in polizza;
- ! Dolo Assicurato;
- ! Guerra e Terrorismo;
- ! Retroattività;
- ! Clausola secondo rischio in presenza di altra polizza;



#### Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.



### **Che obblighi ho?**

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggiornamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio da parte dell'assuntore del rischio del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



### **Quando e come devo pagare?**

Il premio dovrà essere pagato al rilascio della polizza. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico, carta di credito e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo delle imposte previste ex lege.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura ha la durata di un anno dalla data di pagamento del premio e terminerà alla scadenza del periodo di assicurazione indicato nella polizza. L'assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi da ogni rapporto di servizio o mandato con la Pubblica Amministrazione per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.



### **Come posso disdire la polizza?**

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

# ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVA/CONTABILE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.  
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Assigeco S.r.l.  
Product: **POLIZZA RC PATRIMONIALE P.A. F2**  
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1  
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: gennaio 2019  
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloyds.com/brussels](http://www.lloyds.com/brussels)

E-mail: [enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com)

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su [www.lloyds.com/brussels](http://www.lloyds.com/brussels).

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

- ✓ Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario.
- ✓ La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli

non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

- ✓ La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.
- ✓ Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.
- ✓ L'Assicurazione è operante per i comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale presso qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.
- ✓ Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
- ✓ Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale
- ✓ Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008
- ✓ Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss modifiche
- ✓ Perdite Patrimoniali per le attività di affidamento diretto e procedure negoziate
- ✓ L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
- ✓ Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della Durata del Contratto cessi da ogni rapporto di servizio o mandato con la Pubblica Amministrazione per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
- ✓ Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:
- ✓ La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.
- ✓ L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da: consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore); verifica e validazione dei progetti; le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002; l'attività di Responsabile del Procedimento
- ✓ Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:
- ✓ La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

 **Che cosa NON è assicurato ?**

<b>RISCHI ESCLUSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato come assicurato</li> <li>✓ la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Ente di Appartenenza dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;</li> <li>✓ le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;</li> <li>✓ l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;</li> <li>✓ il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs. 209/2005;</li> <li>✓ fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;</li> <li>✓ multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;</li> <li>✓ le responsabilità incumbenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.;</li> <li>✓ responsabilità professionale medica;</li> <li>✓ nonché per i Danni:</li> </ul>
-----------------------	--

- ✓ derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ✓ derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.</p> <p>Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.</p> <p>Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.</p> <p>Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> La compagnia assume fino a quanto ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso con l'assenso del medesimo.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La trattazione del sinistro potrà avvenire per il tramite della Società CHP Legal S.r.l.</p> <p><b>Prescrizione:</b> Anni 2</p>
<b>DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
<b>OBBLIGHI DELL'IMPRESA</b>	La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla compilazione e sottoscrizione dell'atto di quietanza da parte dell'assicurato/contraente.



### Quando e come devo pagare ?

<b>PREMIO</b>	L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno stabilito in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie sono valide anche se il premio viene corrisposto entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione.
<b>RIMBORSO</b>	Non previsto.



### Quando comincia la copertura e quando finisce ?

<b>DURATA</b>	L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza. L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma indicati in scheda successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di
---------------	--



	cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
<b>SOSPENSIONE</b>	Non previsto.

### Come posso disdire la polizza?

<b>RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE</b>	Non previsto.
<b>RISOLUZIONE</b>	Non prevista.

### A chi è rivolto questo prodotto ?

A coloro che siano dipendenti e/o svolgano la carica di amministratori di un ente pubblico.

### Quali costi devo sostenere ?

Il costo di intermediazione è al massimo pari al 20%

### COME POSSA PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>ALL'IMPRESA ASSICURATRICE</b>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: <a href="mailto:servizioreclami@lloyds.com">servizioreclami@lloyds.com</a> o <a href="mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com">servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
<b>ALL'IVASS</b>	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il sito IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>MEDIAZIONE</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>NEGOZIAZIONE ASSISTITA</b>	Tramite richiesta del proprio Avvocato all'Impresa.
<b>ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	